

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente: DECRETO n° 244 del 31/12/2013

Num. Reg. Proposta: PPG/2013/254 del 31/12/2013

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO SUCCESSORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 31/12/2013

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE IL PRESIDENTE

Richiamati:

- l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 21/2012 il quale dispone che la Comunità montana, avente il territorio ricompreso per intero nell'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani e che i Comuni ad essa aderenti provvedono ad approvare lo Statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL);
- l'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 21/2012 che attribuisce al Presidente della Giunta regionale la competenza a dichiarare, con proprio decreto, l'estinzione della Comunità montana per trasformazione di diritto in Unione di Comuni, stabilendo altresì che "[...] L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di Comuni montani subentrante alla Comunità montana soppressa";
- il decreto n. 76 del 14/05/2013, con il quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in applicazione del predetto art. 8, comma 2, ha dichiarato estinta la Comunità montana dell'Appennino Bolognese per trasformazione in Unione di Comuni montani composta dai medesimi Comuni, ossia dai Comuni di Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli, con effetto dalla data di insediamento degli organi dell'Unione;

Considerato che:

- nelle more del procedimento di estinzione della Comunità montana, avviatosi con il predetto decreto n. 76/2013, è intervenuta la legge regionale n. 9/2013 che all'art. 32, comma 2, così dispone: "Nei casi di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012 [...] l'approvazione dello statuto dell'Unione, entro il 30 settembre 2013, da

parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana o, in subordine, dell'ambito ottimale, produce gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5". Tale termine del 30 settembre 2013 è stato successivamente fissato al 20 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2013;

- che, al verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 32, comma 3, della l.r. n. 9 del 2013, il successivo comma 4 del medesimo articolo, nel testo vigente prima della modifica di cui alla legge regionale n. 23 del 2013, aveva espressamente previsto che, "il Presidente della Giunta regionale adegua il proprio decreto, qualora adottato ai sensi dell'articolo 8 o 9 della legge regionale n. 21 del 2012, mediante l'emanazione di un nuovo decreto che regola la procedura successoria applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì i tempi per gli adempimenti necessari e le norme per la liquidazione dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni. L'estinzione della Comunità montana avrà effetto dall'1 gennaio 2014".
- che l'ultimo capoverso dell'art. 32, comma 4, è stato successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, della l.r. n. 23 del 2013, il quale ha sostituito le parole "dall'1 gennaio 2014" con le parole "dalla data di insediamento del consiglio dell'Unione subentrante". La modifica normativa da ultimo richiamata non è applicabile al caso di specie in quanto essa riguarda esclusivamente i casi in cui il decreto di estinzione della Comunità montana sia stato pubblicato sul BURERT dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 2013 (22 novembre 2013), mentre il decreto n.211 del 30 ottobre 2013 che estingue la Comunità montana dell'Appennino Bolognese e regola la procedura successoria è stato pubblicato sul BURERT in data 20 novembre 2013;
- che, allo scadere del termine inizialmente fissato al 30 settembre 2013 dall'art. 32, comma 2, della l.r. n. 9 del 2013 (in seguito fissato al 20 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 1, della l.r. n. 23 del 2013), nove dei tredici Comuni aderenti alla Comunità montana dell'Appennino Bolognese hanno approvato lo statuto dell'Unione di Comuni montani denominata "Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese". In particolare hanno approvato lo statuto i seguenti Comuni:

- 1) Comune di Castel di Casio - atto di Consiglio Comunale n. 42 del 12/8/2013;
 - 2) Comune di Castel d'Aiano - atto di Consiglio Comunale n. 39 del 29/7/2013;
 - 3) Comune di Castiglione dei Pepoli - atto di Consiglio Comunale n. 45 del 31/7/2013;
 - 4) Comune di Gaggio Montano - atto di Consiglio Comunale n. 37 del 29/7/2013;
 - 5) Comune di Grizzana Morandi - atto di Consiglio Comunale n. 37 del 30/7/2013;
 - 6) Comune di Marzabotto - atto di Consiglio Comunale n. 45 del 31/7/2013;
 - 7) Comune di Monzuno - atto di Consiglio Comunale n. 64 del 29/7/2013;
 - 8) Comune di S. Benedetto Val di Sambro - atto di Consiglio Comunale n. 42 del 29/7/2013;
 - 9) Comune di Vergato - atto di Consiglio Comunale n. 44 del 3/8/2013;
- in forza dell'art. 32, comma 2, della l.r. 9/2013, poiché almeno la metà dei Comuni della Comunità montana dell'Appennino Bolognese hanno approvato lo statuto dell'Unione di Comuni montani, si producono gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1, della l.r. 21/2012;
 - che, in data 22 ottobre 2013, i Sindaci dei Comuni di Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato, hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
 - conseguentemente, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo, è stato adottato, in sostituzione del precedente decreto n. 76 del 14 maggio 2013, un nuovo decreto n. 211 del 30 ottobre 2013, con il quale il Presidente della Regione ha dichiarato l'estinzione della Comunità montana per trasformazione nell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e, contestualmente, ha proceduto a regolare la procedura successoria, indicando, altresì, i tempi per gli adempimenti necessari e i criteri per la liquidazione delle quote spettanti ai Comuni che non hanno

aderito all'Unione medesima, ossia i Comuni di Porretta Terme, di Camugnano, Granaglione e Lizzano in Belvedere;

- che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della l.r. n. 9/2013, è stato adottato, in sostituzione del precedente decreto n. 76/2013, il decreto n. 211 del 30 ottobre 2013 che ha dichiarato l'estinzione della Comunità montana dell'Appennino Bolognese ed il subentro alla stessa dell'"Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese", con effetti a far data dal 1° gennaio 2014, provvedendo contestualmente a regolare la procedura successoria;
- che tale decreto ha indicato, altresì, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della l.r. n. 9 del 2013, i tempi per gli adempimenti necessari nonché i criteri per la liquidazione delle quota spettante ai Comuni di Porretta, Granaglione, Camugnano e Lizzano in Belvedere;

Visti altresì:

- gli articoli da 11 a 18 della legge regionale n. 21/2012 che, per effetto del rinvio operato dall'art. 32, comma 4, della l.r. 9/2013, sono applicabili, in quanto compatibili, alla procedura successoria *de qua* tra cui in particolare:
 - l'art. 11, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Comunità montana predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle funzioni, compiti, attività, dettagliatamente enumerate nel comma in parola;
 - l'art. 11, comma 2, il quale, nell'individuare i contenuti del piano, prevede, fra l'altro, che lo stesso sia predisposto anche nel rispetto delle puntuali indicazioni contenute nel decreto di estinzione della Comunità montana nonché il successivo comma 3 ai sensi del quale "il piano contiene altresì la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria";
 - l'art. 11, comma 4, ai sensi del quale la proposta di piano successorio è trasmessa al Consiglio della Comunità montana per la presa d'atto, e contestualmente alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione nonché il successivo comma 5 che detta la disciplina nel caso in cui decorra inutilmente il termine

per la predisposizione del piano successorio da parte del Presidente della Comunità montana;

- l'art. 12 il quale prevede che il Consiglio comunitario nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione ai sensi dell'articolo 9:
 - a) indica le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione;
 - b) approva il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso ove possibile ovvero, in attesa che vi provveda il consiglio dell'Unione subentrante, la giunta della Comunità montana approva un verbale di chiusura dell'esercizio finanziario in corso, sentito l'organo di revisione contabile in carica;
 - c) verifica tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione, da iscrivere a ruolo.
- l'art. 9, comma 3, richiamato dall'anzidetta disposizione, il quale stabilisce che "l'insediamento degli organi delle nuove Unioni [...] deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all'art. 11 della l.r. n. 21/2012"; tale comma detta, altresì, la disciplina applicabile in caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano;
- l'art. 13, comma 1, ai sensi del quale i Presidenti delle Unioni, ricevuta la proposta di piano successorio, procedono senza indugio a convocare la seduta di insediamento dei rispettivi Consigli, iscrivendo altresì all'ordine del giorno l'approvazione del piano che regola la successione, nonché il successivo comma 2, ai sensi del quale le delibere di approvazione del piano successorio sono tempestivamente trasmesse al presidente della Giunta regionale;
- l'art. 14, comma 1, il quale disciplina gli effetti dell'estinzione nei confronti dell'Unione subentrante e, ove previsto, dei Comuni, stabilendo che questi succedono nei rapporti, attività e passività, di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo, con applicazione delle regole della solida-

rietà attiva e passiva verso tutti i Comuni partecipanti all'ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati;

- l'art. 15, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione del piano successorio, provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta;
- l'art. 15, comma 2, il quale prevede espressamente che il decreto di approvazione del piano successorio costituisce titolo per la trascrizione, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
- l'art. 16, comma 1, ai sensi del quale "il Comune già facente parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunità montana [...]" nonché il successivo comma 2 ai sensi del quale "Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti";
- l'art. 17, comma 1, ai sensi del quale "L'Unione di comuni montani esercita le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani";
- l'art. 17, comma 2, ai sensi del quale le Unioni subentrate a Comunità montane soppresse sono considerate a tutti gli effetti Unioni di Comuni montani, cui si applica l'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, indipendentemente dal numero dei Comuni montani che vi appartengono;
- l'art. 18, comma 1, il quale dispone che "Il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell'articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e delle norme definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro"; il suddetto articolo 31 che - a sua volta - così dispone: "Fatte salve le

disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

- l'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 21/2012 il quale dispone che "la Regione Emilia-Romagna avvia un confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori per definire i criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo e la promozione di misure per l'ottimale allocazione del personale [.....]";
- l'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 9/2013 ai sensi del quale: "Le Unioni di cui ai commi 2 e 3 continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, sono destinatarie delle relative risorse e subentrano nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni";

Visto altresì l'art. 13, comma 3, il quale prevede che il piano successorio è approvato con decreto del presidente della Giunta regionale che regola la successione anche nelle ipotesi per le quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti;

Richiamato il proprio decreto n. 211 del 2013 e, in particolare:

- l'art. 2 il quale ha previsto che l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese continua ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni montani precedentemente aderenti alla medesima Comunità montana essendo destinataria delle relative risorse; essa subentra altresì nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni. Allo stesso modo, tale Unione esercita le ulteriori competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 2, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- l'art. 3 il quale ha previsto che:

- 1) Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Presidente della Comunità montana predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro dell'Unione, o di singoli Comuni, nelle specifiche funzioni riportate all'art. 11 della legge regionale n. 21/2012.
- 2) La proposta di piano successorio:
 - a) dispone che il riparto del patrimonio e delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio di periodo, approvato dalla Comunità montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 1 gennaio 2013, e per il residuo 50% in proporzione alla superficie territoriale, ovvero sulla base di diversi criteri di riparto stabiliti dallo stesso piano successorio;
 - b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;
 - c) dispone il subentro dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese alla Comunità montana con riguardo ai contributi già assegnati e/o concessi alla medesima a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea; l'Unione subentrante si impegna a portare a termine i progetti finanziati, anche in collaborazione coi Comuni interessati non aderenti alla stessa, provvedendo ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione;
 - d) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio della preesistente Comunità montana, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai Comuni con un contributo della Comunità montana;
 - e) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento; individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già redatti ed approvati, siano da appaltare a carico della gestione liquidatoria e quali a carico degli enti subentranti.

- 3) La proposta di piano successorio individua inoltre gli enti che subentrano nella titolarità, e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:
- a) diritto reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;
 - b) mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell'immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;
 - c) rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
 - d) quote di partecipazione societaria di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
 - e) altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
 - f) oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
 - g) attività e passività - ivi compresi, tra gli altri, i contributi ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti dall'esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio di dette funzioni.
- 4) La proposta di piano successorio è trasmessa tempestivamente, e comunque in tempo utile per l'ultima seduta, al Consiglio della Comunità montana che ne prende atto.

Contestualmente essa è trasmessa all'Unione dei Comuni del-l'Appennino bolognese subentrante, per quanto di competenza, nonché ai Comuni di Porretta Terme, Granaglione, Camugnano e Lizzano in Belvedere che deliberano in merito alla sua approvazione entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della proposta stessa. Decorso inutilmente tale termine si applica l'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 21/2012. Le delibere degli enti in merito all'ap-provazione del piano e la delibera di presa d'atto della Comunità montana devono essere trasmesse alla Regione entro il giorno successivo.

- 5) Il Consiglio comunitario, nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione decorrente a far data dall'1/1/2014, procede altresì a:
 - a) indicare le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione;
 - b) approvare il verbale di chiusura della gestione dell'esercizio finanziario in corso;
 - c) verificare, tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione da iscrivere a ruolo;
 - d) trasmettere il piano per l'approvazione degli enti per quanto di competenza.
- 6) Le delibere di approvazione del piano successorio devono essere tempestivamente trasmesse al Presidente della Giunta. Il piano successorio è quindi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che:
 - a) regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti;
 - b) costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
 - c) detta disposizioni per l'assegnazione, agli enti subentranti, delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana estinta.
- 7) Nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il presidente della Regione diffida il presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi dieci giorni, decorsi i quali, persistendo

l'inadempimento, nomina un commissario ad acta che provvede a predisporre il piano entro i successivi venti giorni;

- l'art. 4 il quale ha previsto che:
 - 1) Al comma 1 che la Regione espliciti il confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 21/2012.
 - 2) Al comma 3 che il piano contiene la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria.
 - 3) Al comma 4, che il trasferimento del personale opera senza soluzione di continuità a far data dal primo gennaio 2014 contestualmente alla soppressione della Comunità montana; il personale trasferito conserva i diritti, inerenti, il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell'art. 2112 c.c. Gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell'ente subentrante. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana continuano con gli enti subentranti fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti.

Visto il protocollo d'intesa per la definizione delle problematiche del personale degli Enti interessati al riordino di cui alla l.r. n. 21 del 2012 sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e da ANCI, UPI, UNCEM, Legautonomie, FP CGIL, CILS FP, UIL FPL;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 27 del 28/11/2013, avente ad oggetto "l.r. n. 21/2012 e s.m.: misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza: approvazione del piano successorio", il Consiglio della Comunità montana dell'Appennino Bolognese ha preso atto della proposta di piano successorio predisposto dal Presidente della Comunità montana, recante il subentro dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Comunità montana dell'Appennino Bolognese e la contestuale definizione dei rapporti successivi nei confronti dei Co-

muni di Camugnano, Granaglione, Lizzano in Belvedere e Porretta Terme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della l.r. n. 9 del 2013;

- con deliberazione n. 5 del 28 novembre 2013, avente ad oggetto "l.r. n. 21/2012 e s.m.: misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza: approvazione del piano successorio" il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ha approvato il piano successorio predisposto dal Presidente della Comunità montana dell'Appennino Bolognese, recante il subentro dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla nuova Comunità montana dell'Appennino Bolognese e la contestuale definizione dei rapporti successivi nei confronti dei Comuni di Camugnano, Granaglione, Lizzano in Belvedere e Porretta Terme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della l.r. n. 9 del 2013;

Preso altresì atto che:

- in data 12 dicembre 2013 è stata acquisita, al prot. n. 2013 0310209 della Regione Emilia-Romagna, la deliberazione del consiglio comunale del Comune di Camugnano n. 64 del 9 dicembre 2013, con la quale è stato espresso parere non favorevole alla proposta di decreto successorio formulata dal Presidente della Comunità montana dell'Appennino Bolognese;
- in data 13 dicembre 2013 è stata acquisita al prot. n. 2013 0311034 della Regione Emilia-Romagna, la deliberazione del consiglio comunale del Comune di Lizzano in Belvedere n. 65 del 10 dicembre 2013, con la quale è stato espresso parere non favorevole alla proposta di decreto successorio formulata dal Presidente della Comunità montana dell'Appennino Bolognese;
- in data 16 dicembre 2013 è stata acquisita al prot. n. 2013 0311600 della Regione Emilia-Romagna, la deliberazione del consiglio comunale del Comune di Porretta Terme n. 62 del 9 dicembre 2013, con la quale è stato espresso parere non favorevole alla proposta di decreto successorio formulata dal Presidente della Comunità montana dell'Appennino Bolognese;
- in data 16 dicembre 2013 è stata acquisita al prot. n. 2013 0311555 della Regione Emilia-Romagna, la deliberazione del consiglio comunale del Comune di Granaglione n. 45 del 10 dicembre 2013, con la quale è stato espresso parere

non favorevole alla proposta di decreto successorio formulata dal Presidente della Comunità montana dell'Appennino Bolognese;

- in data 30 dicembre 2013, la Comunità Montana dell'Appennino Bolognese ha inviato alla Regione Emilia-Romagna e ai Comuni di Camugnano, Lizzano in Belvedere, Porretta Terme e Granaglione, la nota datata 23 dicembre 2013 avente ad oggetto "Piano di riordino territoriale ai sensi della l.r. n. 21/2012 e s.m.i. Approvazione piano successorio ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 2013, n. 211. Precisazioni" (acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. PG.2013.0320936 del 30 dicembre 2013).

Preso atto altresì che con deliberazione n. 53 del 31 dicembre 2013, la Giunta della Comunità montana dell'Appennino bolognese ha approvato il verbale di chiusura dell'esercizio finanziario in corso;

Acquisiti:

- la proposta di piano successorio ed i suoi allegati;
- la deliberazione del consiglio della Nuova Comunità montana dell'Appennino Bolognese n. 27 del 28 novembre 2013, che ha preso atto la proposta di piano successorio della medesima Comunità montana;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni montani dell'Appennino Bolognese n. 5 del 28 novembre 2013, che ha approvato il piano successorio della Comunità montana Appennino Bolognese;
- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Camugnano n. 64 del 2013;
- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Lizzano in Belvedere n. 65 del 10 dicembre 2013;
- la deliberazione del Comune di Porretta Terme n. 62 del 9 dicembre 2013;
- la deliberazione del Comune di Granaglione n. 45 del 10 dicembre 2013;
- la nota della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese del 23 dicembre 2013;

Considerato che:

- in base alle vigenti leggi statali e regionali, le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche apparte-

nenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane. Esse esercitano non solo funzioni conferite dalle Regioni, ma anche funzioni proprie e funzioni conferite dagli stessi enti locali che ne fanno parte ai fini del loro esercizio in forma associata;

- come ha statuito la Corte costituzionale nella sentenza n. 244 del 2005, la disciplina giuridica delle Comunità montane rientra pienamente nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, la quale può pertanto regolare tanto la loro istituzione quanto la loro estinzione e tutti i rapporti giuridici ad esse conseguenti;
- nell'esercizio della propria potestà legislativa residuale in materia, con la legge regionale n. 21 del 2012, e con le successive leggi regionali n. 9 del 2013 e n. 23 del 2013, la Regione Emilia - Romagna ha ritenuto di prevedere e disciplinare l'estinzione della Comunità montana per trasformazione in Unione di Comuni montani ed il contestuale subentro dell'Unione di Comuni montani nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta, con contestuale liquidazione dei Comuni che, nell'esercizio della loro autonomia, non hanno ritenuto di aderire ad essa.

Esaminato e valutato l'impianto che sta alla base del piano successorio, il quale prevede la successione a titolo universale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese alla Comunità montana, mediante il subentro del nuovo Ente nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Comunità montana e la liquidazione del controvalore finanziario della quota di partecipazione dei Comuni non aderenti all'Unione medesima, calcolata applicando il criterio combinato del 50% della popolazione residente e del 50% della superficie territoriale;

Ritenuto che il piano successorio stabilisce, in sostanza, l'accollo integrale in capo al nuovo Ente di tutti i rischi conseguenti alla concreta gestione dei beni e dei rapporti giuridici facenti capo alla Comunità montana estinta, con conseguente contestuale liberazione dei Comuni che hanno ritenuto di non aderire all'Unione dei Comuni montani dell'Appennino Bolognese;

Esaminate e valutate le osservazioni al piano successorio della Comunità montana dell'Appennino Bolognese formulate dai Comuni di Camugnano, Lizzano in Belvedere, Porretta Terme e Granaglione nelle delibere con le quali tali Comuni hanno espresso parere non favorevole al piano medesimo;

Esaminate e valutate altresì le precisazioni fornite dalla Comunità montana Appennino Bolognese sul piano successorio dalla stessa predisposto nella nota del 23 dicembre 2013, che confutano dettagliatamente tutte le osservazioni dei Comuni di Camugnano, Lizzano in Belvedere, Porretta Terme e Granaglione;

Preso atto, alla luce delle precisazioni fornite dalla Comunità montana Appennino Bolognese sul piano successorio dalla stessa predisposto nella nota del 23 dicembre 2013, che:

- in relazione all'immobile destinato a "Macello comunale", le somme derivanti dall'accordo di programma stipulato in data 21 settembre 2006 tra la Comunità montana dell'Appennino bolognese, nove dei dieci comuni ad essa allora aderenti (escluso il Comune di Camugnano), la Comunità montana dell'Appennino pistoiese ed alcune associazioni di categoria sono state computate, ai sensi dell'art. 16 comma 1, della l.r. n. 21 del 2012, come erogazione di parte corrente rimessa alla discrezionalità dei singoli enti, a sostegno di un servizio che, a prescindere dalla proprietà dell'immobile, continua ad assicurare un beneficio diretto all'intero ambito, e che resta comunque salva la facoltà per l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese e per i tre Comuni interessati che non aderiscono ad essa di concordare lo scomputo di tali somme rispetto a quanto da essi dovuto sulla base del piano successorio, fino alla concorrenza dei relativi importi;
- per ciò che attiene gli oneri relativi al personale, a fronte dell'acclarata indisponibilità dei Comuni di Camugnano, Lizzano in Belvedere, Porretta e Granaglione di accollarsi una quota del personale corrispondente alla percentuale di partecipazione al predetto ente che pure ad essi spetterebbe in base a quanto previsto dall'art. 18 della l.r. n. 21 del 2012, il piano successorio ha adottato una soluzione che garantisce, da un lato, la piena continuità dell'azione amministrativa e dei servizi erogati da parte dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese e, dall'altro, la compartecipazione dell'Unione medesima e dei Comuni non aderenti alle spese per il personale della Comunità montana di cui tali Comuni hanno fatto parte, mediante la valorizzazione del corrispondente onere finanziario che viene suddiviso pro quota per ciascun Comune con i criteri e secondo le modalità dettagliatamente indicate nel piano medesimo;

Ritenuto che, per quanto attiene all'accollo pro quota in capo ai Comuni non aderenti degli oneri relativi al contratto

di locazione della sede della Comunità montana, la previsione del piano successorio appare corretta poiché tale contratto di locazione si riferisce ad un arco temporale in cui la sede è stata utilizzata dalla stessa Comunità montana, e che per la sola annualità 2014 è stato seguito il criterio che guida l'intero piano, il quale prevede la successione a titolo universale dell'Unione, mediante il subentro del nuovo Ente nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Comunità montana e la liquidazione del controvalore finanziario della quota di partecipazione dei Comuni non aderenti all'Unione medesima, anche in ragione del fatto che questa continuerà a svolgere funzioni anche in favore dei Comuni non aderenti;

Ritenuta, alla luce dell'impianto del piano successorio, come sopra sinteticamente illustrato, e delle precisazioni fornite dalla Comunità montana Appennino Bolognese, la piena correttezza del medesimo piano e la coerenza con i principi di efficienza, efficacia, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa;

Ritenuta la conseguente infondatezza di tutte osservazioni formulate dai Comuni di Camugnano, Lizzano in Belvedere, Porretta Terme e Granaglione, nei termini più sopra precisati;

Valutata, in definitiva, la coerenza della proposta di piano successorio in relazione al processo di devoluzione delle funzioni e competenze della soppressa Comunità montana dell'Appennino Bolognese agli enti che le succedono;

Considerato quindi necessario procedere a regolare la successione ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. n. 21 del 2012, conferendo efficacia alla proposta di piano successorio e superando la mancata approvazione del piano successorio da parte dei Comune di Camugnano, Granaglione, Porretta Terme e Lizzano in Belvedere;

Ritenuto necessario, in coerenza con quanto disposto nel proprio decreto n. 211/2013, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, dare efficacia all'allegato piano successorio, dal giorno 1° gennaio 2014;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

Art. 1

Approvazione del piano successorio

1. Il piano successorio della Comunità montana dell'Appennino Bolognese di cui al testo allegato al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale, è approvato e produ-

ce effetti dal 1° gennaio 2014, conformemente a quanto previsto nel decreto di estinzione della predetta Comunità montana n. 211 del 30 ottobre 2013 in sostituzione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76 del 14 maggio 2013.

Art.2

Assegnazione di risorse

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 21 del 2012, il presente decreto di approvazione del piano successorio della Comunità montana dell'Appennino Bolognese costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

Art.3

Pubblicazione

1. Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Vasco Errani

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

PROPOSTA DI PIANO SUCCESSORIO

Il presente Piano successorio viene redatto in esito al percorso di riordino territoriale di cui alla L.R. n. 21/2012 e s.m.i., in ossequio alle previsioni di cui all'art. 32 della L.R. n. 9/2013¹ e sulla scorta dei criteri previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 2013, n. 211, pubblicato sul BURET n. 340 del 20.11.2013 periodico (Parte Seconda).

Con legge 21 dicembre 2012, nr. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", la Regione Emilia-Romagna ha, infatti, approvato le misure per l'adeguamento delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle recenti disposizioni normative statali in materia di riordino territoriale e funzionale, definendo il procedimento per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell'art. 14, commi 27 e 28, del dl nr. 78/2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3° e 4° della Costituzione. Con successivo provvedimento di Giunta Regionale nr. 286 del 18 marzo 2013 la Regione Emilia-Romagna ha quindi definito gli ambiti territoriali omogenei, sulla base delle proposte dei Consigli Comunali, individuandolo, per quanto qui rileva, con quello coincidente con il distretto socio-sanitario e della Nuova Comunità Montana dell'Appennino Bolognese. Il successivo decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nr. 76 del 14 maggio 2013, ha approvato l'estinzione della Comunità Montana

¹ Art. 32

Proroga termini articolo 7 comma 12 della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l'attuazione della legge

1. I termini di cui all'articolo 7 comma 12 della legge regionale n. 21 del 2012 sono prorogati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l'approvazione dello statuto dell'Unione, entro il 30 settembre 2013, da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana o, in subordine, dell'ambito ottimale, produce gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
3. Nei casi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l'approvazione dello statuto di una Unione da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana entro il 30 settembre 2013, produce per i Comuni della costituenda Unione gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 9, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il presidente della Giunta regionale adotta il proprio decreto, qualora adottato ai sensi dell'articolo 8 o 9 della legge regionale n. 21 del 2012, mediante l'emaneazione di un nuovo decreto che regola la procedura successoria applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì i tempi per gli adempimenti necessari e le norme per la liquidazione dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni. L'estinzione delle Comunità montane avrà effetto dall'1 gennaio 2014.
5. Le Unioni di cui ai commi 2 e 3 continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, sono destinatarie delle relative risorse e subentrano nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni.
6. Il decreto di cui al comma 4 prevede che il piano di successione sia adeguato qualora, prima della acquisizione di efficacia dell'estinzione, uno o più Comuni entrino a far parte dell'Unione pur non avendo originariamente deliberato in tal senso.
7. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti, alle Unioni montane di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, ed al presente articolo, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni, nell'ambito del programma di riordino territoriale.
8. In coerenza con le finalità di razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica che connotano la migliore attuazione della legge regionale n. 21 del 2012, nonché con l'articolo 2, comma 1, lettera d) della medesima, i Comuni appartenenti a Comunità montane che non abbiano deliberato di aderire alle Unioni di cui agli articoli 8 e 9 di tale legge o a quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere soggetti a modalità restrittive nell'accesso agli spazi finanziari del patto di stabilità fissati dalla Giunta regionale nella definizione dei criteri di riparto. I medesimi Comuni ai fini delle gestioni associate di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, possono convenzionarsi tra loro all'interno del proprio ambito ottimale, ma sono comunque posposti nell'accesso agli incentivi o contributi, comunque denominati, a favore di Comuni o altri enti locali e loro forme associative previsti da leggi regionali di settore e dagli atti amministrativi attuativi.

Proposta di piano successorio 2013 – L.R. 21/2012

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

dell'Appennino Bolognese, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 21/2012, in virtù del quale qualora l'ambito ottimale individuato dal PRT ricomprenda l'intero territorio di una preesistente comunità montana, essa è trasformata di diritto in unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti provvedono ad approvare lo Statuto dell'Unione ai sensi dell'art. 32 t.u.e.l. entro il termine di 90 gg. dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale.

La successiva L.R. 25 luglio 2013, n. 9, "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione", recante "Proroga dei termini dell'art. 7 comma 12 della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l'attuazione della legge", all'art. 32, comma 2, ha disciplinato l'ipotesi della mancata approvazione dello statuto da parte di tutti i Comuni appartenenti all'ambito ottimale individuato, prevedendo che, nel caso di cui all'articolo 8 della L.R. n. 21/2012, decorso il termine ivi previsto, l'approvazione dello Statuto dell'Unione, entro il 30 settembre 2013, "da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana o, in subordine, dell'ambito ottimale, produce gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1". Ed inoltre il successivo comma 4, attribuisce al Presidente della Giunta Regionale, nell'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo, il compito di adeguare il proprio decreto adottato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 21/2012, mediante l'emanazione di un nuovo decreto con il quale disciplinare la procedura successoria, in applicazione degli articoli da 11 a 18 della L.R. 21/2012, in quanto compatibili, indicando i tempi per gli adempimenti necessari e le norme per la liquidazione dei comuni che non hanno aderito alle Unioni.

In data 22 ottobre 2013 nove dei tredici Comuni precedentemente aderenti alla Comunità Montana, ovvero: Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione dell'Appennino Bolognese, conformemente alle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali. Nella medesima data si sono insediati gli organi della nuova Unione. Hanno viceversa espresso orientamenti di segno contrario:

- il Comune di Granaglione (deliberazione nr 11 del 14 giugno 2013);
- il Comune di Porretta Terme (deliberazione nr 34 del 22 giugno 2013);
- il Comune di Lizzano in Belvedere (deliberazione nr 30 del 21 giugno 2013);
- il Comune di Camugnano (deliberazione nr 21 del 10 luglio 2013).

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 2013, n. 211, è stata infine disposta l'estinzione della Comunità montana dell'Appennino bolognese con **decorrenza dal 1° gennaio 2014**, prevedendo al contempo che, ai sensi del comma 5 del citato dell'art. 32, l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese continui ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, beneficiando delle relative risorse. Analogamente l'Unione subentra nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni. Infine, l'Unione esercita le ulteriori competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 2, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

L'art. 3 del richiamato decreto disciplina altresì il piano successorio, recitando come segue:

Proposta di piano successorio 2013 – L.R. 21/2012

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

“1) Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Presidente della Comunità montana predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro dell'Unione, o di singoli Comuni, nelle specifiche funzioni riportate all'art. 11 della legge regionale n. 21/2012.

2) La proposta di piano successorio:

- a) dispone che il riparto del patrimonio e delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio di periodo, approvato dalla Comunità montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 1 gennaio 2013, e per il residuo 50% in proporzione alla superficie territoriale, ovvero sulla base di diversi criteri di riparto stabiliti dallo stesso piano successorio;
 - b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;
 - c) dispone il subentro dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese alla Comunità montana con riguardo ai contributi già assegnati e/o concessi alla medesima a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea; l'Unione subentrante si impegna a portare a termine i progetti finanziari, anche in collaborazione coi Comuni interessati non aderenti alla stessa, provvedendo ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione;
 - d) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio della preesistente Comunità montana, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai Comuni con un contributo della Comunità montana;
 - e) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento; individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già redatti ed approvati, siano da appaltare a carico della gestione liquidatoria e quali a carico degli enti subentranti.
- 3) La proposta di piano successorio individua inoltre gli enti che subentrano nella titolarità, e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:
- a) diritto reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;
 - b) mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell'immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;
 - c) rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
 - d) quote di partecipazione societaria di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
 - e) altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
 - f) oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
 - g) attività e passività - ivi compresi, tra gli altri, i contributi ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti dall'esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio di dette funzioni.

4) La proposta di piano successorio è trasmessa tempestivamente, e comunque in tempo utile per l'ultima seduta, al Consiglio della Comunità montana che ne prende atto. Contestualmente essa è trasmessa all'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese subentrante, per quanto di competenza, nonché ai Comuni di Porretta Terme, Granaglione, Camugnano e Lizzano in Belvedere che deliberano in merito alla sua approvazione entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della proposta stessa. Decorso inutilmente tale termine si applica l'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 21/2012. Le delibere degli enti in merito all'approvazione del piano e la delibera di presa d'atto della Comunità montana devono essere trasmesse alla Regione entro il giorno successivo.

5) Il Consiglio comunitario, nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione decorrente a far data dall'1/1/2014, procede altresì a:

a) indicare le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione;

b) approvare il verbale di chiusura della gestione del-l'esercizio finanziario in corso;

c) verificare, tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione da iscrivere a ruolo;

d) trasmettere il piano per l'approvazione degli enti per quanto di competenza.

6) Le delibere di approvazione del piano successorio devono essere tempestivamente trasmesse al Presidente della Giunta. Il piano successorio è quindi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che:

a) regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti;

b) costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;

c) detta disposizioni per l'assegnazione, agli enti subentranti, delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana estinta.

7) Nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il presidente della Regione diffida il presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi dieci giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta che provvede a predisporre il piano entro i successivi venti giorni."

Il presente Piano successorio è redatto sulla base dei criteri sopra illustrati.

CRITERI DI RIPARTIZIONE

Il presente Piano successorio disciplina il subentro dell'Unione dell'Appennino Bolognese nelle competenze e funzioni della Comunità Montana ed il contestuale recesso di nr. 04 Comuni precedentemente appartenuti alla Comunità Montana, ovvero Camugnano, Granaglione, Lizzano in Belvedere e Porretta Terme.

Si attua così una sorta di vicenda costitutiva-estintiva contraddistinta dalla soppressione giuridica di un ente e dal trapasso ad altro ente delle competenze e funzioni. Per condivisa giurisprudenza di legittimità la fattispecie *de quo*, così come specificatamente disciplinata dalla L.R., è indiscutibilmente riconducibile all'ipotesi di successione in *universum ius*, per effetto del permanere delle finalità dell'ente soppresso e del contestuale trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente. Con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, già facenti capo all'ente soppresso si trasferiscono all'ente subentrante.

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

In questo senso la presente proposta presuppone una successione a titolo universale da parte della nuova Unione dell'Appennino Bolognese che subentra nella titolarità integrale:

- Dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa CM;
- Dei mutui assunti dalla soppressa CM e relativi oneri di ammortamento;
- Dei rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente CM è titolare alla data di estinzione;
- Dei rapporti convenzionali, contrattuali e giuridici patrimoniali di cui la CM risulta titolare alla data di soppressione;
- Dei rapporti di lavoro di cui la CM risulti titolare alla data di soppressione;
- Degli oneri e dei rapporti passivi;
- Attività e passività derivanti dall'esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo.
- Delle quote di partecipazione, fatta salva la riconfigurazione, con decorrenza 2014 delle quote di adesione all'Ente per la Gestione dei Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Orientale.

In questo contesto si colloca la recessione dei 4 Comuni sopra citati, già facenti parte della precedente CM, per i quali la nuova Unione dell'Appennino Bolognese, per espressa previsione normativa continuerà ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla L.R. alla CM.

Per la liquidazione di tali Comuni occorre pertanto procedere alla ripartizione del controvalore economico della relativa quota di partecipazione, definendo un meccanismo successorio per equivalente, finalizzato ad individuare il corrispettivo finanziario corrispondente alla percentuale di partecipazione di ciascun Ente, in relazione ai profili patrimoniali, alle risultanze contabili ed agli altri cespiti attivi e passivi dell'ultimo bilancio di periodo approvato dalla CM.

A tal fine, in ossequio alle previsioni contenute nel decreto di estinzione della CM adottato dal Presidente della Giunta Regionale, la proposta di piano successorio è così articolata:

- 50 % in proporzione alla popolazione residente alla data del 01 gennaio 2013, di talchè: rispetto alla popolazione complessiva dei tredici Comuni facenti parte della Comunità Montana pari a 57.732, la popolazione dei Comuni dell'Unione dell'Appennino Bolognese raggiunge i 46.294 (pari al 80,19%), mentre la popolazione dei 4 Comuni recedenti ammonta a 11.438 (pari al 19,81%);
- 50 % in proporzione alla superficie territoriale, di talchè: rispetto alla superficie complessiva dei tredici Comuni facenti parte della Comunità Montana pari a 816,48 Km quadrati, la superficie dei Comuni dell'Unione dell'Appennino Bolognese raggiunge i 560,79 Km quadrati (pari al 68,68 %), mentre la superficie dei 4 Comuni recedenti ammonta a 255,69 km quadrati (pari al 31,32 %).

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

Alla luce di quanto sopra le percentuali di ripartizione sono così sintetizzabili:

Unione	Comuni	Popolazione residente 1/1/2012	Superficie (kmq)	Rapporto %popolaz.	Rapporto % superficie	Rapporto 50% superficie 50% popolaz.
Unione Appennino Bolognese	Castel d'Aiano	1.957	45,32			
	Castel di Casio	3.527	47,45			
	Castiglione dei Pepoli	5.987	65,81			
	Gaggio Montano	5.140	58,68			
	Grizzana Morandi	4.020	77,32			
	Marzabotto	6.867	74,55			
	Monzuno	6.536	65,00			
	San Benedetto Val di Sambro	4.453	66,74			
	Vergato	7.807	59,92			
	Totale	46.294	560,79	80,19%	68,68%	74,44%
	Camugnano	2.011	96,61	3,48%	11,83%	7,66%
	Granaglione	2.267	39,59	3,93%	4,85%	4,39%
	Lizzano in Belvedere	2.356	85,56	4,08%	10,48%	7,28%
	Porretta Terme	4.804	33,93	8,32%	4,16%	6,24%
	Totale	11.438	255,69	19,81%	31,32%	25,56%
Totale ambito Comunità Montana		57.732	816,48	100,00%	100,00%	100,00%

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

Si riportano di seguito le singole schede relative alla liquidazione dei nr. 04 Comuni recedenti evidenziando, laddove necessario, gli specifici criteri di valutazione adottati.

Da un punto di vista metodologico si evidenzia che l'intera attività muove dalla ricognizione complessiva delle attività e delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi svolti, nonché dei rapporti giuridici pendenti della Comunità Montana, effettuata ai sensi dell'art. 10 della citata L.R. n. 21/2012.

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

ATTIVITA'

RIPARTIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

FABBRICATI

n. 1	Nuova sede - Vergato, Via Berlinguer n. 301	Nuova sede della C.M. acquisita il 31.07.2008
	dati identificativi catastali	C.U. Vergato foglio 50 mappale 535 sub 67 categoria B/4 consistenza 1.323 mc.; sub 68 categoria lastrico solare consistenza 533 mq.
	destinazione	Istituzionale (Sede, Uffici e Aule di formazione)
	valore di stima	€ 864.000,00
	Presenza di eventuale mutuo con indicazione del residuo debito da ammortizzare	mutuo importo originario: € 233.260,00€ scadenza: 31.12.2032 residuo debito (quota capitale): € 195.430,25

n. 2	Macello Sovracomunale - Castel di Casio fraz. Lago Casola - via Caduti di Nassiria nr. 5	Fabbricato produttivo destinato ad attività di macellazione. Quota Proprietà C.M. = 94 %.
	dati identificativi catastali	C.U. Castel di Casio Foglio 11 Mappale 235 Cat. E/9
	destinazione	Istituzionale (sede servizio pubblico di Macellazione)
	valore di stima	€ 1070.000,00 (€ 1.027.200,00 quota di proprietà CM)
	Presenza di eventuale mutuo con indicazione del residuo debito da ammortizzare	mutuo importo originario: € 629.240,09 scadenza: 31.12.2032 residuo debito: € 534.610,85
	Presenza di contratti di comodato o simili.	contratto di concessione del servizio pubblico locale di macellazione. Scadenza: 31.08.2022. Contributo di concessione annuo: € 4.620,00

Proposta di piano successorio 2013 - L.R. 21/2012

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

n. 3	Caserma VV.FF. Gaggio Montano e Centro Operativo Misto di Protezione Civile - località Sassuriano
descrizione	Complesso destinato a sede della Caserma dei Vigili del Fuoco volontari, composto da autorimesse, capannone, uffici e alloggi e a sede del COM di Protezione Civile
dati identificativi catastali	C.U. Gaggio Montano Foglio 61 mappale 304 sub 3, categoria B/1, consistenza 3765 mc; sub 4, categoria B/4, consistenza 709 mc.
destinazione	sede Caserma dei Vigili del Fuoco e sede COM Protezione civile
valore di stima	€ 830.307,74
Presenza di eventuale mutuo con indicazione del residuo debito da ammortizzare	mutuo importo originario: 413.165,52 € scadenza: 31.12.2031
eventuale contratto di locazione (durata e corrispettivo)	residuo debito quota capitale: € 214.602,14 Caserma VVFF: contratto di locazione scadenza: 2013 canone annuo: € 20.658,28; Centro Operativo Misto: contratto di comodato gratuito a favore del Comune di Gaggio Montano per 29 anni. Scadenza: 2033

n. 4	Complesso immobiliare denominato "I Fienili del Campiario" - Grizzana Morandi località Campiario S.P. 24 n. 112/C
descrizione	Complesso caratterizzato da nr. 04 fabbricati destinati a: foresteria, centro documentazione e attività culturali, sala mostre e sala convegni.
dati identificativi catastali	C.U. Grizzana Morandi Foglio 24 mappale 145 sub: 2, categoria D/2; sub 3, categoria B/4, consistenza 1180 mc; sub 4, cat. (in corso di costruzione)
destinazione	Istituzionale: biblioteca, sala mostre e sala convegni e foresteria (con area ristorazione)
valore di stima	€ 1.092.083,96
Presenza di contratti di comodato o simili.	Contratto di comodato gratuito a favore del Comune di Grizzana Morandi. Durata: anni 29. Scadenza: 2020

n. 5	Caserma VVFF - Castiglione dei Pepoli - via Cavanniccie 14
descrizione	Complesso destinato a sede della Caserma dei VV.FF. caratterizzato dalla presenza di un'area rimessaggio veicoli e deposito e un'area destinata a caserma. Tot. Mq: 650
dati identificativi catastali	C.U. Castiglione dei Pepoli Foglio 29 mappale 337 sub. 1, categoria B/1, consistenza 2865 mc; sub 2, categoria C/2, consistenza 30 mq

Proposta di piano successorio 2013 - L.R. 21/2012

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

destinazione	sede Caserma dei Vigili del Fuoco
valore di stima	€ 636.160,00
Presenza di eventuale mutuo con indicazione del residuo debito da ammortizzare	mutuo importo originario: transitato da CM Cinque Valli: € 516.456,90 scadenza: 31.12.2025
eventuale contratto di locazione (durata e corrispettivo)	residuo debito quota capitale: 234.127,16 Contratto di locazione: scadenza: 20.06.2019 canone annuo: € 2.014,18

n. 6	Complesso immobiliare "il Poranceto" - Comune di Camugnano loc. Baigno, via Porancè 8	<p>Complesso immobiliare composto da nr. 04 fabbricati destinati a centro visite, foresteria, uffici, autorimesse e area ristorazione, sede corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie e Centrale Termica a legna</p> <p>C.U. Camugnano Foglio 59 mappali 182, cat. B/4, consistenza 586 mc; mappale 263, cat. B/1, consistenza 493 mc; mappale 227 sub 2, cat. B/1, consistenza 507 mc; mappale 227 sub 3, cat. C/6, consistenza 29 mq; mappale 227, sub 4, cat. C/2, consistenza 11 mq; mappale 227 sub 5, cat. C/2, consistenza 10 mq; mappale 228, Qualità/Classe FR, consistenza 48 mq.</p> <p>foresteria, centro visite, risotrante, sede Corpo provinciale GEV, Centrale termica a legno</p> <p>€ 364.773,22</p> <p>contratto di comodato gratuito a favore dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Orientale Consorzio Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone. Durata: 29 anni. Scadenza: 2027</p>
	descrizione	
	dati identificativi catastali	
	destinazione	
	valore di stima	
	Presenza di contratti di comodato o simili.	

I valori immobiliari sono stati calcolati partendo dalla perizia tecnica di stima effettuata dalla Comunità Montana, aggiornata ai valori di novembre 2013. Tutte le proprietà sono destinate a finalità istituzionali o hanno vincoli contrattuali pluriennali sempre finalizzati a finalità istituzionali o all'esercizio di servizi pubblici. Nella valutazione tecnica di stima il mancato godimento del bene, conseguente alla insistenza su alcuni immobili di contratti di comodato gratuito, è stato calcolato utilizzando il criterio della nuda proprietà per effetto di un contratto di usufrutto a termine. Per maggiori dettagli si rinvia alla perizia di stima tecnica acquisita agli atti della Comunità Montana.

Tale parametro iniziale è stato quindi aggiornato per effetto della detrazione del costo dei mutui residui (in relazione alla quota di capitale da restituire), della detrazione degli eventuali interventi manutentivi già programmati, e della valorizzazione dell'importo dei contributi

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

statali sui mutui, degli eventuali interventi manutentivi realizzati e degli eventuali canoni di locazione in godimento.
Il quadro che ne consegue restituisce i seguenti valori immobiliari:

descrizione	FABBRICATI	decremento mutuo	decremento opere di manutenzione necessarie	aumento contributo statale	aumento opere di manutenzione	aumento canone di locazione annuo	% prop.	totale valore immobiliare	totale valore immobiliare di proprietà
	stima 2013								
Complesso "Il Poranceto"	€ 364.773,22						100%	€ 364.773,22	€ 364.773,22
Caserma Vigili del fuoco e COM "Sassuriano"	€ 830.307,74	€ 214.602,14				€ 20.658,28	100%	€ 636.363,88	€ 636.363,88
Macello sovracomunale Castel di Casio	€ 1.070.000,00	€ 534.610,85	€ 51.634,98	€ 30.726,99		€ 4.620,00	94%	€ 519.101,16	€ 487.955,09
"I fienili del Campiario" Grizzana Morandi	€ 1.092.083,96						100%	€ 1.092.083,96	€ 1.092.083,96
Caserma Vigili del fuoco Castiglione dei Pepoli	€ 636.160,00	€ 234.127,13				€ 12.085,08	100%	€ 414.117,95	€ 414.117,95
Nuova Sede Comunità Montana	€ 864.000,00	€ 195.430,25					100%	€ 668.569,75	€ 668.569,75
	€ 4.857.324,92							€ 3.695.009,92	€ 3.663.863,85

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

Valori finanziari spettanti agli Enti:

Unione Appennino Bolognese	74,44%	€	2.727.226,85
Camugnano	7,66%	€	280.575,71
Granaglione	4,39%	€	160.763,54
Lizzano in Belvedere	7,28%	€	266.730,31
Porretta Terme	6,24%	€	228.567,44

totale **100,00%** € **3.663.863,85**

Somme a conguaglio

Ipotizzando l'integrale assegnazione degli immobili alla nuova Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese (successione in universum jus), le somme spettanti ai 4 Comuni per i quali opera la procedura di liquidazione sono determinate come sopra e così riassunte:

Ente % valore quota spettante (avere)

Camugnano	7,66%	€	280.575,71
Granaglione	4,39%	€	160.763,54
Lizzano in Belvedere	7,28%	€	266.730,31
Porretta Terme	6,24%	€	228.567,44
totale			€ 936.637,00

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

TERRENI

n. 1	Terreni in Comune di Grizzana Morandi
descrizione	bosco ceduo (prevalente), seminativi, incolto produttivo, pascolo, pascolo arbor, vigneto, cast frutto
nr. appezzamenti	80
valore (da conto del patrimonio:valore catastale aggiornato rendiconto 2012)	€ 23.224,50
Note	Per la descrizione dettagliata si rimanda al conto del patrimonio della CM

n. 2	Terreni in Comune di Camugnano
descrizione	seminativo (prevalente), bosco ceduo, incolto produttivo, pascolo, pascolo arbor, vigneto, cast frutto
nr. appezzamenti	30
valore (da conto del patrimonio:valore catastale aggiornato rendiconto 2012)	€ 7.659,75
Note	Per la descrizione dettagliata si rimanda al conto del patrimonio della CM

Valore totale: € 30.884,25

Valori finanziari spettanti agli Enti:

Unione Appennino Bolognese	74,44%	€	22.988,94
Camugnano	7,66%	€	2.365,09
Granaglione	4,39%	€	1.355,14
Lizzano in Belvedere	7,28%	€	2.248,38
Porretta Terme	6,24%	€	1.926,69
totale			€ 30.884,25

100,00% € 30.884,25

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

Somme a conguaglio

Ipotizzando l'integrale assegnazione dei terreni alla nuova Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese (successione in universum jus), le somme spettanti ai 4 Comuni per i quali opera la procedura di liquidazione sono determinate come sopra e così riassunte:

Ente	%	valore quota spettante (avere)
Camagnano	7,66%	€ 2.365,09
Granaglione	4,39%	€ 1.355,14
Lizzano in Belvedere	7,28%	€ 2.248,38
Porretta Terme	6,24%	€ 1.926,69
		€ 7.895,31

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE
(Provincia di Bologna)

RIPARTIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE

BENI MOBILI				
Tipologia: (per il dettaglio si vedano elenchi allegati)	ubicazione	Descrizione	valore d'acquisto	valore residuo
1	Sede principale e nuova sede	arredi, postazioni da lavoro, etc..	€ 164.354,20	€ 27.573,77
2	Sede principale e nuova sede	sistema audio-video, telo proiezioni avvolgibile, videoproiettore lavagne luminose, termoventilatore, taglierina grandi formati, tecnigrafo illuminato, gruppo di continuità, graffiatrice centralina telefonica, estintori, orologi marcatempo, scala, portaba	€ 5.935,32	€ 21.787,20
3	Sede principale e nuova sede	Server, PC, Monitor e stampanti	€ 35.217,72	€ 25.047,94
BENI MOBILI REGISTRATI				
4	Sede principale	anno di immatricolazione 2001 (93.811 km)	€ 9.000,00	-
5	Sede principale	anno di immatricolazione 2012 (5.269 km)	€ 13.500,00	12.150,00
			€	86.558,91

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

Valori finanziari spettanti agli Enti:

Unione Appennino Bolognese	74,44%	€	64.430,83
Camignano	7,66%	€	5.399,91
Granaglione	4,39%	€	6.628,61
Lizzano in Belvedere	7,28%	€	6.301,51
Porretta Terme	6,24%	€	3.798,04

totale **100,00%** € **86.558,91**

Somme a conguaglio

Si propone l'integrale assegnazione dei beni mobili alla nuova Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese (successione in universum jus), le somme spettanti ai 4 Comuni per i quali opera la procedura di liquidazione sono determinate come sopra e così riassunte:

Ente	%	valore quota spettante (avere)
Camignano	7,66%	€ 5.399,91
Granaglione	4,39%	€ 6.628,61
Lizzano in Belvedere	7,28%	€ 6.301,51
Porretta Terme	6,24%	€ 3.798,04
		€ 22.128,08

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

PARTECIPAZIONI

Elenco:	descrizione	valore / contributo annuale	%
1	adesione con DCC nr. 32 del 29/09/2010	€ 1.000,00	0,05
2	<p>oggetto dell'Ass.ne è promuovere studi sulla valorizzazione e tutela delle risorse naturali, delle materie prime e delle acque, con particolare riguardo al territorio bolognese; organizzare e realizzare attività a livello locale, nazionale e internazionale, di formazione, informazione, documentazione e divulgazione scientifica.</p>	€ 1.500,00	Ente promotore
3	Gruppo di Azione Locale dell'Appennino Bolognese Società consortile	€ 4.023,00	quota nominale
4	<p>Associazione Montagna Amica; Consorzio Olivicoltori dell'Appennino Bolognese; Consorzio Idice Savena e Setta</p>	€ 2.191,53	29,76% (applicazione temperata criterio demografico 50% e superficie territ. 50%)

TOTALE VALORE PARTECIPAZIONI: € 8.714,53

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

Valori finanziari spettanti agli Enti

Unione Appennino Bolognese	74,44%	€	6.486,73
Camagnano	7,66%	€	667,35
Granaglione	4,39%	€	382,38
Lizzano in B.	7,28%	€	634,42
Porretta T.	6,24%	€	543,65
totale	100,00%	€	8.714,53

Somme a conguaglio

Si propone l'integrale mantenimento delle quote di partecipazione in capo alla nuova Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese (successione in universum jus), le somme spettanti ai 4 Comuni per i quali opera la procedura di liquidazione sono determinate come sopra e così riassunte:

Ente	%	valore quota spettante (avere)
Camagnano	7,66%	€ 667,35
Granaglione	4,39%	€ 382,38
Lizzano in B.	7,28%	€ 634,42
Porretta T.	6,24%	€ 543,65
		€ 2.227,80

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'Art. 186 T.u.e.l. (Risultato contabile di amministrazione) il risultato contabile di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (2012) pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad € 623.529,72, di cui € 178.888,71 vincolato per crediti/proventi da sanzione di dubbia esigibilità. Al fine del relativo riparto si propone di attualizzare tale dato, alla luce delle somme già valorizzate sul bilancio di esercizio 2013 e degli interventi già programmati nel medesimo esercizio finanziario. Per quanto concerne la quota vincolata per crediti/proventi di dubbia esigibilità il dato attualizzato è pari ad € 113.554,79. Si propone cautelativamente di vincolare il 35% della predetta somma a titolo di sfondo svalutazione crediti (in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 6, comma 17, dl. 95/2012, c.d. Spending review), e conseguentemente, di stralciare la predetta somma (ovvero € 39.744,18) dal riparto.

avanzo di amministrazione 2012 (Delibera di Consiglio Comunitario nr. 2 del 27/03/2013

€ 623.529,72

situazione attuale (includendo le somme già valorizzate e le spese programmate per l'esercizio 2013)	
totale	€ 236.128,68
Di cui:	
crediti di dubbia esigibilità (a)	€ 113.554,79
vincolati per spese in c/capitale	€ 72.313,87
non vincolati	€ 50.260,02
costituzione fondo a garanzia dei rischi di mancata esazione dei crediti di dubbia esigibilità nella misura pari al 35%	
quota del fondo di garanzia da sottrarre alla ripartizione = (a)*35%	€ 39.744,18
totale da ripartire	€ 196.384,50

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE
(Provincia di Bologna)

Valori finanziari spettanti agli Enti

Unione Appennino Bolognese	74,44%	€ 146.180,40
Camugnano	7,66%	€ 15.038,97
Granaglione	4,39%	€ 8.616,99
Lizzano in Belvedere	7,28%	€ 14.296,85
Porretta Terme	6,24%	€ 12.251,30
totale	100,00%	€ 196.384,50

Somme a conguaglio

Ente	%	valore quota spettante (avere)
Camugnano	7,66%	€ 15.038,97
Granaglione	4,39%	€ 8.616,99
Lizzano in Belvedere	7,28%	€ 14.296,85
Porretta Terme	6,24%	€ 12.251,30
		€ 50.204,10

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

PASSIVITA'

PERSONALE

In virtù della previsione di cui all'art. 32 della L.R. 9/2013 e del conseguente esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità Montana senza soluzione di continuità a favore di tutti i Comuni precedentemente aderenti alla stessa, si propone **l'integrale assegnazione del personale in servizio presso la CM alla data del 31 dicembre 2013, all'Unione dell'Appennino Bolognese**, con conseguente subingresso di quest'ultima nei relativi rapporti di lavoro, a qualunque titolo sottoscritti. L'Unione dell'Appennino Bolognese assicurerà al personale trasferito la conservazione dei diritti inerenti i rapporti di lavoro, maturati dal personale presso la Comunità Montana, nonché dei relativi trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva. I rapporti di lavoro a termine in essere con la Comunità Montana proseguiranno fino alla naturale scadenza dei relativi contratti.

Ai fini della ripartizione della spesa di personale si è utilizzato un criterio di valorizzazione della attuale spesa del personale in servizio in prospettiva decennale (termine minimo di durata dell'Unione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21/2012), individualizzato alle specifiche previsioni di cessazione dal servizio nel periodo considerato. In applicazione dell'art. 32, comma 5 della L.R. 9/2013², in ragione del quale la Regione provvede a destinare le risorse per l'esercizio delle funzioni delegate alle Unioni subentranti alle Comunità Montane, dal costo complessivo del personale così determinato è stata stralciata la spesa del personale attualmente incaricato delle funzioni delegate. Le risorse relative all'esercizio di tali funzioni saranno trasferite dalla Regione all'Unione dell'Appennino Bolognese.

² Le Unioni di cui ai commi 2 e 3 continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, sono destinatarie delle relative risorse e subentrano nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni.

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE
(Provincia di Bologna)

Area	Categoria	Profilo	costo	Collocamento a riposo previsto	costo decennale	Quota % funzioni delegate	Totale costo personale impiegato su funzioni delegate
Area.1 Servizi Generali Finanziari Attività di Formazione del Personale	D.6	Responsabile Area 1	€ 61.935,37	2014	€ 61.935,37		
	C.1	Istr. Amm.vo	€ 30.818,43		€ 308.184,30		
	C.1	Istr. Amm.vo	€ 31.003,68		€ 310.036,80		
	D.6	Resp. Servizio Unif. Gest. Personale	€ 64.731,00		€ 647.310,00		
Area.2 Gestione dell'uso del Territorio	C.5	Istr. Amm.vo	€ 38.197,91	anno 2022	€ 343.781,19		
	D.6	Responsabile Area 2	€ 61.131,44	anno 2019	€ 366.788,64	100%	€ 366.788,64
	D.1	Naturalista	€ 34.287,85		€ 342.878,50	100%	€ 342.878,50
	C.5	Istr. Amm.vo	€ 38.329,59		€ 383.295,90	100%	€ 383.295,90
Area.3 Vincolo idrogeologico difesa del suolo e del territorio	D.6	Responsabile Area 3	€ 70.807,36		€ 708.073,60	50%	€ 354.036,80
	C.3	Istruttore Tecnico	€ 19.008,76		€ 190.087,60		
	D.5	Geologo	€ 44.432,54		€ 444.325,40		€ 222.162,70
	C.5	Istr. Amm.vo	€ 36.768,12	2020	€ 257.376,84	50%	
	D.3	Funzionario esperto in sismica	€ 39.172,24		€ 391.722,36		
	D.3	Geologo	€ 41.388,99		€ 413.889,90	100%	€ 413.889,90
	C.1	Istr. Amm.vo	€ 34.935,29		€ 349.352,90	100%	€ 349.352,90
totale (a)					€ 5.519.039,30	totale quota costo personale impiegato nelle funzioni delegate da sottrarre alla ripartizione:	
totale da ripartire (a) - (b)						€ 2.432.405,34	
totale da ripartire (a) - (b)						€ 3.086.633,96	

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

Valori finanziari

Unione Appennino Bolognese	74,44%	€ 2.297.561,09
Camugnano	7,66%	€ 236.371,92
Granaglione	4,39%	€ 135.435,76
Lizzano in B.	7,28%	€ 224.707,81
Porretta T.	6,24%	€ 192.557,38

€ 789.072,87

totale 100,00% € 3.086.633,96

Somme a conguaglio

Ente	%	valore quota a carico (DARE)
Camugnano	7,66%	€ 236.371,92
Granaglione	4,39%	€ 135.435,76
Lizzano in B.	7,28%	€ 224.707,81
Porretta T.	6,24%	€ 192.557,38
	totale	€ 789.072,87

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

MUTUI

Allo stato attuale i mutui accesi dalla Comunità Montana sono nr 04 riferiti ad immobili che nella presente proposta di piano successorio si prevede di trasferire in capo all'Unione dell'Appennino Bolognese. Si ipotizza pertanto una novazione soggettiva dei mutui con subentro del nuovo Ente, e contestuale valorizzazione finanziaria delle quote gravanti sui singoli Comuni recedenti. Per la cui definizione si è fatto riferimento alla quota capitale residua, decurtata del contributo a carico del Fondo Statale per gli Investimenti, mentre è stata esclusa la quota interessi. I valori dei mutui sono quelli al 01.01.2014.

	Importo	Scadenza	Rata annua	Residuo Quota capitale	Contributo annuo F.S.I.	Residuo Quota Capitale al netto del contributo F.S.I.	Residuo quota capitale + quota interessi
Caserma Vigili Fuoco loc. Sassuriano	413.165,52	31/12/2031	19.324,78	214.602,14	scaduto nel 2014	214.602,14	347.846,04
Macello sovra comunale	629.240,09	31/12/2032	42.052,58	534.610,85	1617,21 (scadenza 2032)	503.883,86	756.946,44
Caserma Vigili Fuoco Castiglione dei Pepoli	516.456,90	31/12/2025	25.227,36	234.127,13	scaduto nel 2014	234.127,13	302.728,32
Uffici Vergato	233.260,00	31/12/2032	16.372,60	195.430,25		195.430,25	294.706,80
			102.977,32	1.178.770,37		1.148.043,38	1.702.227,60

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

Valori finanziari

Unione Appennino Bolognese	74,44%	€	854.555,43
Camagnano	7,66%	€	87.916,23
Granaglione	4,39%	€	50.374,01
Lizzano in Belvedere	7,28%	€	83.577,88
Porretta Terme	6,24%	€	71.619,84
totale	100,00%	€	1.148.043,38

Somme a conguaglio

Ente	%	valore quota a carico (DARE)	
Camagnano	7,66%	€	87.916,23
Granaglione	4,39%	€	50.374,01
Lizzano in Belvedere	7,28%	€	83.577,88
Porretta Terme	6,24%	€	71.619,84
		€	293.487,95

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

ONERI E RAPPORTI PASSIVI

In questa sede viene riportato il contratto di locazione tra la Comunità Montana e l'Agenzia del Demanio per la disponibilità dei locali dell'attuale sede. La valorizzazione economica del rapporto è attualmente oggetto di un confronto, per effetto della revisione (ex art. 12 Dpr 296/2005). La nuova stima del canone pari ad € 37.500 annui, non risulta ad oggi mai stata versata. Nella determinazione del valore dell'onere si è pertanto fatto riferimento al valore complessivo del contratto (€ 37.500 x 6), decurtato delle somme accantonate nel corso degli esercizi precedenti, corrispondenti ai residui passivi impegnati sugli esercizi finanziari corrispondenti e definiti in misura corrispondente al canone precedentemente determinato.

LOCAZIONI PASSIVE		Importo	Scadenza
Contratto di locazione immobile vecchia sede dell'Ente		€ 163.699,00	31/12/2014
		163.699,00	
criterio misto (50/50)			
Unione App. Bo		€ 121.850,68	
Porretta T.		€ 10.212,24	
Camagnano		€ 12.535,94	
Lizzano in B.		€ 11.917,33	
Granaglione		€ 7.182,81	
	sub totale	€ 41.848,32	
	totale	€ 163.699,00	

	somme già impegnate (residui passivi) (corrispondenti al precedente canone)	nuovo canone	delta
In corso la revisione del canone a decorrere dal 2009 (ex art. 12 Dpr 296/2005). Nuova stima: € 37.500 annui.	€ 61.301,00	€ 225.000,00	€ 163.699,00

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

RICOGNIZIONE ATTIVITA' SVOLTE A FAVORE DEI COMUNI RECEDENTI

Per effetto della successione in *univerrum jus* l'Unione dell'Appennino Bolognese subentra nella gestione di tutte le pratiche ed i procedimenti amministrativi attualmente in corso. Per le stesse non si prevede, pertanto, alcun rimborso.

Per quanto concerne i Comuni recedenti allo stato attuale non si rilevano interventi, opere, lavori, in carico alla Comunità Montana sui territori degli stessi, per i quali siano stati assegnati ma ancora non programmati contributi regionali, né interventi finanziati direttamente dai Comuni con un contributo della Comunità Montana.

Tutte le attività relative alla gestione delle funzioni delegate continueranno senza soluzione di continuità anche a favore dei Comuni recedenti. Le relative risorse regionali saranno assegnate all'Unione dell'Appennino bolognese ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 9/2013. Analogamente per quanto concerne le ulteriori competenze di tutela e promozione della montagna e le relative misure attuative, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 2, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

Per gli interventi ed i progetti in attesa di finanziamento a valere sulla Misura 626 del PSR, per effetto del subentro dell'Unione dell'Appennino Bolognese alla Comunità Montana, l'Unione provvederà a condurre a termine tutti i progetti finanziari, anche in collaborazione con i Comuni non aderenti alla stessa, sulla base delle specifiche previsioni contenute negli atti di programmazione e nei progetti attuativi delle relative misure.

Gestione associate: tutte le gestioni associate con gli enti recedenti, non riconducibili alle funzioni delegate, cessano al 31 dicembre 2013.

L'Unione assicurerà la continuità delle gestioni associate attualmente svolte dalla Comunità Montana a favore dei Comuni aderenti all'Unione stessa, fatti salvi diversi successivi accordi.

Per il dettaglio dei rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la Comunità Montana è titolare alla data di soppressione, si rimanda ai documenti contabili approvati ed al verbale di chiusura di chiusura che verrà adottato dal Comitato esecutivo della Comunità Montana.

Vergato 25 novembre 2013

Il Presidente della Comunità Montana
dell'Appennino Bolognese
Sandra Focci

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2013/254

data 31/12/2013

IN FEDE

Filomena Terzini